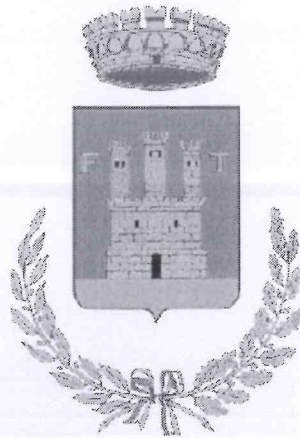




COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Regolamento

ACQUEDOTTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 31/05/2006

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA DELL'ACQUA

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO

ART. 4 – VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

ART. 5 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA

ART. 6 – UBICAZIONE DEL POZZETTO

ART. 7 – SPOSTAMENTO DEL POZZETTO

ART. 8 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DOPO IL POZZETTO

ART. 9 – DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDOTTA

ART. 10 – TIPO DELLE CONCESSIONI

ART. 11 – CONCESSIONI CONTINUE - INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

ART. 12 – RICHIESTA DI CONCESSIONE

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 14 – SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE CONCESSIONI

ART. 15 – CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO

ART. 16 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 17 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 18 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 19 – CONCESSIONI TEMPORANEE

ART. 20 – FUGHE PRIMA E DOPO IL POZZETTO

ART. 21 – CANONE – PERIODO DI FATTURAZIONE

ART. 22 – INDENNITA' DI MORA

ART. 23 – SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA'

ART. 24 – NORMA TRANSITORIA

ART. 25 – ABROGAZIONI



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto di questo regolamento è la concessione, la distribuzione e l'uso di acqua potabile nel comune di Fano Adriano.

La gestione dell'acquedotto viene effettuata direttamente da Comune.

ART. 2 – MODALITA' DI FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua potabile, di proprietà del Comune, è somministrata di norma lungo le vie nelle quali esistono le condotte di distribuzione dell'acquedotto.

L'acqua è fornita per gli usi domestici o altri in quantità non superiore alla portata degli impianti di distribuzione.

In caso di necessità detti usi potranno, con ordinanza, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

Le concessioni vengono accordate dal Sindaco sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento, in ogni caso i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause dipendenti da forza maggiore o per lavori e riparazioni alle condotte, alle saracinesche, ai serbatoi, alle macchine, siano privati temporaneamente dell'uso dell'acqua e non vi sia stata la possibilità di avviso.

La fornitura dell'acqua è fatta unicamente a mezzo allacciamenti alla condotta pubblica.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO

L'allacciamento parte dalla condotta pubblica, segue il percorso più breve possibile e comprende:

- il collare di presa sulla condotta pubblica;
- il rubinetto di chiusura interrato;
- la tubazione di allacciamento fino alla proprietà del richiedente la fornitura;
- il rubinetto di chiusura;
- un pozzetto a terra per alloggio dei rubinetti di chiusura con chiusino in ghisa o nicchia a muro.

La somministrazione di acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa; per il medesimo stabile possono essere concesse più prese soltanto nel caso che le stesse servano a somministrare acqua ad utenze di usi diversi e comunque, in casi di carattere eccezionale.

Ad ogni presa dovrà corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle di altre prese.

Ogni presa può essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

Se lo stabile è composto da più unità immobiliari ad ognuna di esse deve corrispondere necessariamente una rete per la fornitura ed relativo contratto.

ART. 4 – VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, all'ispezione e alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di opposizione a tali operazioni, il Comune può giungere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino a che le medesime non siano state effettuate e ciò senza che il concessionario cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DI MISURA

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al pozzetto a terra sono eseguite dal Comune che ne rimane proprietario.

ART. 6 – UBICAZIONE DEL POZZETTO



L'acqua viene fornita al concessionario fino al pozzetto posto al limite della proprietà privata. Le spese per la costruzione del pozzetto, o della nicchia a muro sono a carico del concessionario. E' assolutamente vietato al concessionario spostare o comunque manomettere il pozzetto, pena il pagamento delle spese per la rimessa in pristino, senza pregiudizio di ogni azione penale spettante all'Amministrazione Comunale. Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera conduttura o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, il concessionario dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

ART. 7 – SPOSTAMENTO DEL POZZETTO

Lo spostamento del pozzetto può essere richiesto solo eccezionalmente dal concessionario. All'utente saranno addebitate le spese necessarie ad effettuare lo spostamento, nonché le spese di sopraluogo. Lo spostamento del pozzetto può essere eseguito dal Comune per sue particolari esigenze. In tal caso l'utente sarà semplicemente avvisato, e le spese necessarie saranno a carico del Comune.

ART. 8 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE DOPO IL POZZETTO

Le condutture di distribuzione ed i relativi apparecchi all'interno degli stabili, sono di proprietà del concessionario, il quale provvederà, a sua cura e spese, al relativo impianto nonché alla loro manutenzione.

ART. 9 – DIVIETO DI ATTACCO DIRETTO SULLA CONDOTTA

E' assolutamente vietato collegare direttamente, senza interruzioni idrauliche, le diramazioni, della concessione ad apparecchi aspiranti. E' inoltre assolutamente vietato eseguire, con le diramazioni, collegamenti che possono consentire il reflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli agli impianti interni, imponendo a suo insindacabile giudizio modifiche alle reti stesse, ferme restando le responsabilità del concessionario per la mancata osservanza di queste norme e senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Servizio Acquedotto.

ART.10 – TIPO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono continue e temporanee.

Continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, artigianali, commerciali, ecc.

Temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

ART. 11 – CONCESSIONI CONTINUE – INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

La concessione di erogazione dell'acqua è fatta di regola al proprietario dell'immobile.

ART. 12 – RICHIESTA DI CONCESSIONE

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda in bollo.

La domanda dovrà contenere:

- le generalità del richiedente;
- la sua qualità di proprietario o locatario;
- l'ubicazione dello stabile per il quale si richiede l'allacciamento;
- la necessaria certificazione comprovante la conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia;
- l'uso per cui è richiesta la concessione.

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'Amministrazione. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal proprietario o da suo delegato previa esibizione di atto di delega. Il proprietario può autorizzare l'ente ad addebitare i consumi al conduttore se acconsenziente. In caso di morosità, per qualsiasi motivo, il debitore verso l'ente è il proprietario.

Nel caso di Enti Pubblici, collettività o Società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione.

Le spese di contratto e consequenziali sono a carico del concessionario.

ART. 14 – SPESE DI IMPIANTO PER NUOVE CONCESSIONI

Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione dell'acquedotto là dove esistono, si ritengono idealmente posate al centro della strada comunale.

ART. 15 – CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO

Qualora la strada sia priva di tubazioni, ma vi si affacci un complesso di più edifici, ai fini della valutazione delle spese di allacciamento, la strada stessa, purché comunale, verrà considerata come già canalizzata e varranno le disposizioni di cui al precedente art. 14.

Per le erogazioni a singoli concessionari per le quali oltre la normale opera di allacciamento occorra la posa di canalizzazione per l'adduzione in aggiunta alle spese di cui al precedente art. 14 dovrà essere versato un contributo pari al 50% delle spese per la posa della canalizzazione valutata in base ai prezzi correnti per tale tipo di opera.

ART. 16 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dalla data della stipula del contratto, mentre l'obbligo di corrispondere il prezzo dell'acqua decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

ART. 17 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno salvo il periodo iniziale che comunque viene stipulato con scadenza al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di trasferimento di proprietà del fondo o di cessazione del rapporto locatizio, l'intestatario, rispettivamente proprietario o locatario, dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del semestre in corso. In difetto di ciò, le concessioni non potranno mai intendersi risolte, per il fatto che il fondo provveduto dell'acqua potabile sia dal concessionario passato ad altro proprietario o ad altro locatario. Il concessionario ed i suoi eredi saranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione verso il Comune.

ART. 18 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per morosità o per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

In tutti casi di revoca il Comune procederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Tutte le infrazioni commesse al presente Regolamento espongono il concessionario alla chiusura immediata del suo allacciamento senza pregiudizio di persecuzioni che potranno essere esercitate contro di lui.

ART. 19 – CONCESSIONI TEMPORANEE

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue, salvo le seguenti particolari condizioni:

- la durata della concessione la cui scadenza dovrà essere indicata dal richiedente, non può essere inferiore ad un mese. E' ammesso il rinnovo della concessione su richiesta dell'intestatario;
- le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico.
- Il rilascio è subordinato al pagamento di una cauzione determinata annualmente dalla Giunta Comunale;
- Il rimborso della cauzione avviene su richiesta del concessionario alla scadenza della concessione e dopo l'avvenuto distacco della fornitura da parte del Comune.

ART. 20 – FUGHE PRIMA E DOPO IL POZZETTO

Eventuali fughe su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, compreso il pozzetto, saranno a carico dell'Amministrazione medesima.

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, saranno a carico dello stesso.

ART. 21 – CANONE – PERIODO DI FATTURAZIONE

Il canone annuo forfettario per la fornitura dell'acqua viene di norma fatturato ogni anno, ai prezzi delle tariffe vigenti stabilite dalla Giunta comunale, e riscosso con le forme previste dal regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 22 – INDENNITA' DI MORA

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura del 2,50% per ogni semestre.

ART. 23 – SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA'

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata sull'avviso e/o cartella esattoriale, verrà inviato al concessionario un avviso con il nuovo termine di pagamento.

Se trascorso anche tale termine il pagamento non dovesse avere luogo, il Comune notificherà al concessionario un ultimo avviso con l'avvertimento che se non pagherà entro tre giorni dalla notifica, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Sospesa l'erogazione dell'acqua, il Concessionario, per il ripristino, dovrà provvedere oltre al pagamento di quanto dovuto, al diritto di riapertura nella misura stabilita dal Comitato paritetico al Servizio Acquedotto.

Trascorsi quindici giorni dall'ultimo termine utile per il pagamento la concessione verrà revocata, come previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

Il fallimento del concessionario permetterà al Comune la risoluzione del contratto alla data dell'apertura del fallimento e l'autorizzerà a terminare la fornitura, a meno che durante le 48 ore successive il curatore o il rappresentante dei creditori domandi per scritto al Comune di mantenere la fornitura d'acqua e che si versi un deposito come garanzia corrispondente alla somma pari al canone annuo.

ART.24 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli utenti che già usufruiscono del servizio di acquedotto sono tenuti a recarsi presso gli uffici del comune, **entro UN ANNO** dall'entrata in vigore del presente regolamento, per la stipula del contratto per la fornitura di acqua.

Trascorso il suddetto termine i trasgressori saranno puniti a norma di legge.

ART. 25 - ABROGAZIONI

Viene abrogato il precedente regolamento e tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Fano Adriano in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/05/2006 con atto n. 21.....;
- 2) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 13/06/2006, al 28/06/2006 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 3) È entrato in vigore il 01.01.2006

Fano Adriano, li 30/06/2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DI MARCO MARCO

